

REGIONE CALABRIA

SETTORE 1 - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Repertorio N°. 3349 DEL 04/07/2025

Natura: CONVENZIONE

Oggetto: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) CALABRIA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MEDICAZIONI GENERALI DESTINATE ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Mabe S.r.I.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Autorità regionale

Stazione Unica Appaltante





REGIONE CALABRIA

S.U.A. Calabria

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) CALABRIA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MEDICAZIONI GENERALI DESTINATE ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE ATTI

ID GARA N. 4558549

+++

Regione Calabria

ALLEGATO 9 - SCHEMA DI CONVENZIONE

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

INDICE

Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati	6
Articolo 2 – Definizioni	
Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile	
Articolo 4 – Oggetto della fornitura e quantità massima	
Articolo 5 – Durata della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura	
Articolo 6 – Attivazione della fornitura	
Articolo 7 – Verifiche e controllo quali-quantitativo	
Articolo 8 – Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore	
Articolo 10 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
Articolo 11 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura	. 19
Articolo 12 – Prestazioni e servizi connessi	. 20
Articolo 12.1 – Trasporto e consegna	. 20
Articolo 12.2 – Servizio di supporto ed assistenza	
Articolo 13 – Corrispettivi, modalità di pagamento, tracciabilità	. 21
Articolo 14 – Revisione prezzi	. 25
Articolo 15 – Rinegoziazione	. 26
Articolo 16 – Trasparenza	. 27
Articolo 17 – Penali	. 28
Articolo 18 – Procedimento di contestazione dell'inadempimento	. 30
Articolo 19 – Garanzie	. 32
Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa	. 33
Articolo 21 – Riservatezza	. 34
Articolo 22 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa	. 35
Articolo 23 - Recesso	. 38
Articolo 24 – Subappalto	. 40
Articolo 25 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti	. 42
Articolo 26 – Brevetti industriali e diritti d'autore	. 42
Articolo 27 – Responsabile del servizio	. 43
Articolo 28 – Direzione dell'esecuzione del contratto	. 43
Articolo 29 – Aggiornamento tecnologico	. 43
Articolo 30 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	. 44
Articolo 31 – Disciplina applicabile	. 46
Articolo 32 – Foro competente	. 46
Articolo 33 – Oneri fiscali e spese contrattuali	. 46
Articolo 34– Spese amministrative	. 47
Articolo 35 – Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del fornitore	. 47
Articolo 36 – Collegio consultivo tecnico	
Articolo 37 – Domicilio delle parti e comunicazioni	. 47
Articolo 38 – Clausola finale	
Accettazione espressa clausole contrattuali	



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI OCCORRENTI ALLE AA.SS./A.O.U./A.O. DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ

LOTTI 16 - 39 - 41 - 45 - 47 - 51 - 53

TRA

La **Regione Calabria Stazione Unica Appaltante** della Regione Calabria codice fiscale 02205340793, di seguito denominata, nel presente atto, semplicemente "S.U.A." in persona dell'Avv. Roberta Porcelli, nata a Catanzaro (CZ) il 18/01/1964, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

Ε

L'Impresa Mabe S.r.I. con sede legale in Industrie n. 18, Luisago (CO) - partita IVA n.02969620133 in persona di Sabrina Monzù, nata a Como il giorno 03/01/1970, nella qualità di Legale Rappresentante e Amministratrice unica, atto di nomina del 08/04/2024 che la rappresenta quale impresa aggiudicataria dei lotti n. 16 – 39 – 41 – 45 – 47 – 51 - 53 per la fornitura medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Fornitore".

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 26/2007 e s.m.i. ha istituito la S.U.A. in qualità di Centrale di Committenza;
- Con DDG n. 7294 del 28/05/2024, DDG n. 8186 dell'11/06/2024 e D.D.G. 10411 del 22/07/2024 si è preso atto del Capitolato tecnico di gara e del quadro economico per la realizzazione di una Convenzione Quadro per la fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la Sanità;
- Con DCA n. 184 del 26/07/2024, il Commissario ad Acta per il piano di rientro sanitario della Calabria, ha preso atto degli atti tecnici di gara (progetto tecnico) e del relativo Quadro economico, e li ha trasmessi alla SUA per gli atti conseguenziali.;



Regione Calabria

- con decreto dirigenziale n° 11320 del 02/08/2024 la SUA ha indetto un appalto specifico suddiviso in 88 lotti per la fornitura quadriennale di medicazioni generali destinate alle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, come meglio specificato nel Capitolato tecnico, nei relativi allegati e nella documentazione di gara;
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso;
- l'affidamento è avvenuto per i lotti dall'1 al 19 e dal 31 all'86, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, D. Lgs. 36/2023, con la previsione di un mix di punteggi tecnici ed economici riportati nell'Allegato al Capitolato tecnico, mentre per i restanti lotti (dal lotto 20 al lotto 30 e per i lotti 87 ed 88) l'affidamento è avvenuto sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, D.gs. 36/2023;
- con Determinazione del Direttore Generale della S.U.A. n. 6998 del 14/05/2025 i lotti n. 16 39 41 45 47 51 53 sono stati aggiudicati al Fornitore Mabe S.r.l. che per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Capitolato d'oneri e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva per un importo di €329.517,99 (Euro trecentoventinovemilacinquecentodiciasette/99), prestata mediante polizza fideiussoria n.C00008344 rilasciata in data 05/06/2025 in Milano, da GLOBAL ASSISTANCE



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione ro stesso e dei successivi Ordinativi di fornitura;

- il Fornitore ha dichiarato di accettare il Patto di Integrità,
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli
 effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti
 nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto
 con le relative clausole;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione appaltante nei propri confronti negli ultimi tre anni;
- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di aver preso visione e di uniformarsi ai principi e per quanto compatibili ai doveri di condotta previsti nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento della Regione Calabria, allegato alla D.G.R. n. 357 del 21 luglio 2023, e si impegna a darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore delle Amministrazioni, pena la risoluzione della Convenzione;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme, alle condizioni, alle modalità ed ai termini disciplinati dalla presente Convenzione e ai prezzi unitari di cui all'Offerta economica del Fornitore;
- la presente Convenzione <u>non</u> è fonte di obbligazione per la SUA nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;
- resta espressamente inteso che la SUA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende sanitarie contraenti; parimenti, ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuno degli stessi emessi;

 la presente Convenzione compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato tecnico e suoi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- Atti di Gara: il Capitolato d'oneri, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti l'appalto specifico per l'affidamento del servizio di medicazioni generali destinati alle Aziende sanitarie della Regione Calabria;
- Amministrazioni/Aziende sanitarie: le Aziende sanitarie e le Aziende Ospedaliere della Regione Calabria che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura e presso le quali il Fornitore si impegna a prestare la fornitura richiesta;
- Convenzione: il presente Atto stipulato tra la SUA ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie contraenti attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara.
- Fornitore: l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultati
 aggiudicatari/idoneo e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione,
 obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di
 fornitura;
- Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

quantitativi necessari per la durata della fornitura indicata nello stesso Ordinativo, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

- Offerta: l'offerta del Fornitore presentata in gara per l'oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione;
- Importo massimo spendibile: si intende il valore di aggiudicazione per ciascun lotto.
- **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo https://www.regione.calabria.it/stazione-unica-appaltante/ dedicato e gestito dalla Sua, contenente un'area riservata a ciascun Accordo Quadro/Convenzione

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

- L'erogazione dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dai suoi allegati, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Capitolato d'oneri che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzione riportati sul sito di cui il
 Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore,



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale in essere.

 L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso della Convenzione/Ordinativo di fornitura.

ARTICOLO 4 – OGGETTO DELLA FORNITURA E QUANTITÀ MASSIMA

- La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura quadriennale di medicazioni generali destinate alle Aziende del Sistema Sanitario della Regione Calabria, come meglio specificato nel Capitolato tecnico, nei relativi allegati e nella documentazione di gara;
- Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di fornitura e delle successive richieste di fornitura, relative all'esecuzione della sopra citata fornitura di cui ai lotti 16 – 39 – 41 – 45 – 47 – 51 – 53;
- Capitolato Tecnico ed in tutti gli atti di gara che costituiscono parte integrante o sostanziale della presente Convenzione. Le quantità indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno previsto per la durata della fornitura. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende sanitarie a fornire il servizio definito dal presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi accessori e connessi secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ed economica, nella misura richiesta dalle stesse Aziende sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a €23.083,12 IVA esclusa per il lotto 16 €31.590,00 IVA esclusa per il lotto 39 €35.400,00 IVA esclusa per il lotto 41 €105.792,00 IVA esclusa per il lotto 45 €91.996,00 IVA esclusa per il lotto 47 €300.114,00 IVA esclusa per il lotto 51 €171.570,00 IVA esclusa per il lotto 53 (indicare l'importo massimo spendibile suddiviso tra i vari lotti aggiudicati dal fornitore).



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- 4. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la SUA e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore e costituisce le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione degli Ordinativi di fornitura da intendersi come vincolante per la Aziende stesse e per il Fornitore.
- 5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Contraenti, né tanto meno la S.U.A. all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo offerto, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Aziende Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 6. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico), per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite della presente Convenzione, negli Atti di Gara e nell'Offerta del Fornitore e relativi allegati. Gli ordinativi di fornitura tra ciascuna singola Azienda Contraente e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dagli Atti di Gara e dall'Offerta del Fornitore e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
- 7. Il prezzo unitario offerto per ciascun sub lotto/prodotto è determinato sulla base del ribasso offerto dall'operatore economico sul valore complessivo del lotto in fase di presentazione dell'offerta economica, sia nel caso di lotti aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo sia su quelli aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA



Regione Calabria

- 1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, la presente Convenzione ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. La SUA si riserva il diritto di adottare l'opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10.
- Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
- Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende sanitarie contraenti avranno scadenza pari alla Convenzione e della sua eventuale proroga indipendentemente dalla data di emissione degli stessi.
- 4. La SUA si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione/ quadro medesima.
- 5. In casi eccezionali, l'Ordinativo di Fornitura può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella Convenzione.
- 6. La SUA si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
- 7. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
- 8. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura, soprattutto nel caso in cui i servizi vengano successivamente affidati ad altro operatore economico.



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ARTICOLO 6 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

- 1. Per dare esecuzione alla fornitura, le Aziende devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati: CIG; tipologia e quantità dei prodotti richiesti; importo della fornitura; luoghi di consegna; estremi per la fatturazione; indicazioni del RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal R.U.P. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo PEC.
- 2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a proprie cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali,

ARTICOLO 7 – VERIFICHE E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO

- La S.U.A. controlla l'esecuzione della Convenzione quadro, anche al fine del monitoraggio dei consumi e della spesa.
- 2. È di competenza delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria il controllo in merito all'esecuzione dei contratti discendenti, i controlli qualitativi e quantitativi e quant'altro riportato dal Capitolato Tecnico, negli atti di gara e nella presente Convenzione Quadro.
- 3. Le Aziende Contraenti e/o la S.U.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico ed all'eventuale scheda tecnica dell'Offerta.
- 4. Il Fornitore si obbliga a consentire alla S.U.A. ed alle Amministrazioni/Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 5. Il controllo quali-quantitativo viene effettuato dal responsabile o suo delegato presso la struttura ordinante dell'Amministrazione/Azienda Sanitaria. La verifica di conformità di cui a precedente comma si intende positivamente superata solo se la verifica abbia dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

quadro, del Capitolato Tecnico e dei suoi allegati e dell'Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore.

6. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dal Capitolato e dagli atti di gara dall'Amministrazione/Azienda sanitaria contraente od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico. Il Fornitore deve a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con le Aziende le modalità del ritiro entro i termini definiti dal Capitolato tecnico. L'Amministrazione/Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Fornitore interessato.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Il Fornitore garantisce la corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.
- 3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o,



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

comunque, della SUA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

- 4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la SUA e le Aziende sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
- 5. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'articolo "Risoluzione", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda sanitaria contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
- 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità e i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dele medesime Aziende continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- 7. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
- 8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ostacolata o resa più onerose dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la presentazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende sanitarie, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla SUA, per quando di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta espressamente inteso che la SUA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende sanitarie. Inoltre, ogni Azienda sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

- Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto dagli articoli della presente Convenzione,
 a:
 - a) eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità delle forniture prese in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c) eseguire gli Ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - d) attenersi alle disposizioni emanate dal Referente dell'Azienda sanitaria per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Referente;



Regione Calabria

- e) organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Azienda Sanitaria contraente;
- f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie contraente, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- g) dotare il personale delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio/fornitura;
- manlevare e tenere indenne la SUA, nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- i) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
- j) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda sanitaria;
- k) essere consapevole che l'Azienda sanitaria si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura;



Regione Calabria

- m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- n) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Referente dell'azienda. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- o) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
- mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della S.U.A. e/o delle Amministrazioni/Aziende sanitarie contraenti;
- q) il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Amministrazione/Azienda sanitaria contraente, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione;
- r) il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Responsabile della Fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione/Azienda sanitaria contraente come descritto nel Capitolato tecnico;



Regione Calabria

- s) Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla S.U.A. e a ciascuna Azienda in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione secondo quanto previsto al successivo articolo 12;
- t) rispettare le prescrizioni contenute negli atti di Gara, e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- u) assistere le Aziende Contraenti e la S.U.A. alla predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione Quadro;
- v) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini delle Aziende;
- w) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Aziende di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione Quadro e nella documentazione di gara;
- x) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo della presente Convenzione Quadro, sarà compito del Fornitore contattare l'Azienda Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- y) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Azienda contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione Quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura.
- z) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza del quantitativo previsto per il lotto, informando tempestivamente l'Azienda e la SUA;



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- aa) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione Quadro e degli Ordinativi di fornitura;
- bb) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- cc) informare la S.U.A. e le Aziende Sanitarie della Regione Calabria in caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei prodotti oggetto della Convenzione Quadro;
- dd) consentire alla S.U.A., nonché alle Aziende, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- ee) manlevare e tenere indenne la S.U.A, nonché le Aziende Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione Quadro ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- ff) non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione regionale e/o delle Aziende che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.
- 6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.
- 7. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, la S.U.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta, tuttavia, onere delle Aziende contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Azienda ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Azienda stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore vincitore/aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- Per l'erogazione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
- L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
- 3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende sanitarie, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.

ARTICOLO 12 - PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, oltre ai servizi più strettamente collegati all'oggetto dell'appalto e descritti nel Capitolato tecnico unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.

ARTICOLO 12.1 – TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nel rispetto delle tempistiche in esso previste; ciascuna Azienda Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato dal Capitolato Tecnico e dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 12.2 - SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA

1. Il Fornitore dichiara di avere attivato i servizi connessi alla fornitura (recapiti e-mail e call



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

center dedicati alla fornitura) e si impegna a mantenerli operativi per tutta la durata della Convenzione con le modalità previste dal Capitolato tecnico.

2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla S.U.A. e alle Aziende i report di sintesi relativi alla fornitura secondo quanto indicato dal Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ

- I prezzi sono comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria. Gli
 eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni
 tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in
 vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in
 ogni caso remunerati con il corrispettivo dovuto per la merce; il Fornitore, pertanto, non
 potrà avanzare alcuna pretesa.
- I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura emessi per l'affidamento della fornitura oggetto della presente Convenzione sono calcolati sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta economica del Fornitore.
- 3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi e alle forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
- 4. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.



Regione Calabria

- 5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Inoltre, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati salvo nei casi espressamente previsti nell'articolo "Revisione Prezzi" e nell'articolo "Rinegoziazione".
- 6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile).
- 7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
- 8. La SUA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende sanitarie.
- 9. Il corrispettivo sarà versato dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii.. Le Aziende non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.
- 10. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione Quadro saranno disposti, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornito il codice IBAN. Il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore è tenuto, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i. Ogni variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i dovrà essere comunicata dal fornitore entro e non oltre 7 giorni dalla stessa. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

- 11. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo del presente Capitolato "Tracciabilità dei flussi finanziari".
- 12. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti interrompono i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie. Non sono ammesse consegne parziali salvo



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

- 13. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione/Azienda sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione/Azienda sanitaria contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
- 14. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
- 15. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- 16. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla S.U.A. ed alla Amministrazione/Azienda sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2 del D.lgs. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della S.U.A. e della Amministrazione/Azienda sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla S.U.A.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art.
 della L.13/08/2010 n. 136.

Sono dovuti dal Fornitore i danni subiti dall'Amministrazione/Azienda sanitaria in seguito alla risoluzione della Convenzione quadro, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle ulteriori prestazioni eventualmente affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione/Azienda sanitaria può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni realizzate nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 14 - REVISIONE PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione della Convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

2. L'istanza di revisione deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.

- 3. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Stazione appaltante.
- 4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
- 5. La revisione dei prezzi si applica a decorrere dalla avvenuta comunicazione ai nuovi Ordinativi ed alle prestazioni degli Ordinativi in corso non ancora eseguite (richieste di consegna emesse successivamente alla comunicazione, servizi prestati successivamente alla comunicazione) e comporterà un aggiornamento dei prezzi offerti.
- 6. In nessun caso la revisione dei prezzi di cui ai commi 1-5 potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite precedentemente alla data di approvazione della stessa.

ARTICOLO 15 - RINEGOZIAZIONE

- Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
- 2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.
- 3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
- 4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo alla SUA il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. La SUA valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- 5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento alla stazione appaltante.
- 6. Il Fornitore deve informare la SUA non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
- Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze delle SUA e delle Aziende sanitarie contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura.
- 8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

ARTICOLO 16 - TRASPARENZA

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione si intende risolto di diritto per il Fornitore interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dello



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

stesso che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 17 - PENALI

- 1. La SUA e le Aziende sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità della prestazione eseguita, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
- 2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore, nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica ove migliorativa e nella restante documentazione di gara non imputabili all'Azienda sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la SUA e le Aziende sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
- 3. L'Amministrazione Contraente e la SUA a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. Le penali saranno eventualmente applicate come segue e dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio, riportati nel capitolato tecnico di gara:

Indicatori	Livelli di Servizio	Penale	Competenza
Rispetto della scadenza prevista per la	Consegna dei prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine di acquisto	In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale di 100,00 € per ogni giorno di ritardo, e comunque non oltre l'importo massimo determinato nell'1 per mille / die dell'ammontare netto contrattuale per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria.	Amministrazione contraente
consegna	Sostituzione entro 4 giorni	In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale dell'1 per	Amministrazione contraente



Pagiona Calabria

ALLEGATO 9 - SCHEMA DI CONVENZIONE

Indicatori	Livelli di Servizio	Penale	Competenza
	del prodotto inidoneo	mille rispetto al valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo.	
		Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avvenga dopo che sia decorso, a seconda dei casi, anche il termine per la consegna ordinaria (10 giorni) si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna.	
Idoneità fornitura	Scadenza oltre i due terzi della validità complessiva	In caso di consegna di prodotto con scadenza inferiore ai due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell'ordine.	Amministrazione contraente
Invio flussi inform ativi alla SUA per il monito raggio della fornitu ra (art. 14 del Capitol ato)	Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza	Per un ritardo fino a 15 giorni una penale di € 100.00 • Per un ritardo fino ad un mese una penale di € 200.00 • Per un ritardo di oltre il mese una penale di €500,00 • Per ogni mese di ritardo ulteriore al primo una penale di € 500,00	sua.gestionegare@pe c.regione.calabria.it
Comuni cazione di eventu ali modific he o integra zioni relativa al possess o dei requisit i di ordine general e	Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza decorrente dall' evento modifica tivo/ integrati vo	Sarà applicata una penale pari a €500,00 per la mancata e il ritardo di comunicazione	SUA



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 5. È fatta salva la facoltà per le Aziende sanitarie di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di rivolgersi a terzi per l'esecuzione del servizio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
- 6. Le Aziende sanitarie potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
- 7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
- 8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la SUA e/o l'Azienda sanitaria contraente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 18 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali
previste dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Contraente; il
Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine
massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda contraente che ha richiesto



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto delle singole Aziende a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

- 2. È fatta salva la facoltà per l'Azienda di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
- 3. In ogni caso ciascuna singola Azienda Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la S.U.A. potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle penali applicate dalle singole Aziende Contraenti, regolarmente comunicate e documentate. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
- 4. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Ulteriori specifiche sono riportate nell'Allegato Schema di Convenzione.
- 5. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.
- 6. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

7. L'applicazione delle penali previste dall'art. 17 non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

ARTICOLO 19 - GARANZIE

- 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali ciascun Fornitore per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha costituito a favore della S.U.A. e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della S.U.A.. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 106 comma 8 del Dlgs 36/2023.
- 2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
- 3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SUA e le Aziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla stessa.
- 4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SUA e delle Aziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

sanitarie contraenti trasmettono alla SUA i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla SUA.
- Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUA.
- 8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende sanitarie contraenti e/o la SUA hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale prevede la rinunzia dell'assicuratore, sia nei confronti della SUA che delle Aziende sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 C.C., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 C.C.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 21 - RISERVATEZZA

- Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle
 che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
 comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non
 farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
 necessari all'esecuzione della Convenzione.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- 5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla S.U.A. delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SUA, nonché le Aziende sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende sanitarie contraenti e/o la SUA potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione con il Fornitore ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
- 2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. 36/2023, l'Azienda sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3
 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza".
- 3. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:
 - applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - esito positivo delle verifiche antimafia;
 - cessione di tutto o parte del Contratto;
 - subappalto non autorizzato;
 - ingiustificata sospensione della fornitura;
 - perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti, previsti dal Capitolato Tecnico;
 - fallimento o altre procedure concorsuali
 - mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
 - violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
 - mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di procedura;



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
- 4. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della S.U.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura.
- 5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione la S.U.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.U.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 6. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla S.U.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
- 7. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso S.U.A. e/o le Amministrazioni/Aziende sanitarie contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
- 8. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la S.U.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
- 9. Nel caso specifico degli Accordi quadro stipulati per ovviare alla carenza di produzione e di distribuzione, si specifica che il Fornitore è obbligato a dare immediata comunicazione di indisponibilità dei prodotti evidenziando il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità nelle modalità indicate nel capitolato tecnico. Le comunicazioni dovranno essere trasmesse alla S.U.A. e, contestualmente, alle Aziende Sanitarie, le quali potranno procedere all'immediata risoluzione contrattuale in caso di carenze di prodotto particolarmente gravi che pregiudichino il normale svolgimento della fornitura, ovvero per carenza per un periodo superiore a 3 mesi, ivi compresi i casi di



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

carenze ripetute e conseguentemente procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura nei confronti dell'operatore aggiudicatario successivo in graduatoria.

10. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Nel caso di risoluzione la S.U.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ARTICOLO 23 – RECESSO

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Aziende sanitarie contraenti e/o la SUA per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Capitolato d'oneri relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione quadro e/o ogni singolo ordinativo di fornitura;
- v. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs.
 N. 81 del 2008 e s.m.i.
- 3. Si conviene altresì che le singole Aziende sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
- 4. L'Azienda Sanitaria, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
- 5. In caso di recesso di cui ai precedenti commi il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
- 6. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

- 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende sanitarie contraenti.
- 8. Qualora la SUA receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende sanitarie, che potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO

- Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D. Lgs. N. 36/2023.
- 2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- 3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende sanitarie, alla SUA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 5. Ciascun Fornitore si impegna a depositare presso la SUA/Azienda Sanitaria contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la SUA/Azienda Sanitaria contraente non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

- 6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la SUA/Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SUA e/o delle Aziende sanitarie contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la SUA e/o le Aziende sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 9. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

SUA potrà risolvere la Convenzione e le Aziende sanitarie contraenti, l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

- 1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura di competenza, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023.
- 2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.
- 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
- 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- Qualora venga promossa nei confronti della SUA e/o delle Aziende sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende sanitarie contraenti.
- 3. Le Aziende sanitarie contraenti e/o la SUA si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentata nei confronti delle Aziende sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 27 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- L'aggiudicatario dovrà, inoltre, per tutta la durata della Convenzione, indicare un Responsabile del servizio con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della SUA, nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
- L'aggiudicatario dovrà, altresì, indicare un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto e gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o dalla S.U.A.
- 3. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico: 031.5001377 indirizzo e-mail: info@mabemedical.it PEC: srlmabe@legalmail.it.
- Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla SUA nonché a ciascuna Azienda sanitaria contraente.

ARTICOLO 28 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Azienda nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 29 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- In caso di disponibilità di formulazioni migliorative della fornitura oggetto del contratto e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata del contratto, il Fornitore si impegna ad informare il RUP e la SUA.
- 2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dalla SUA. Resta inteso che la sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo se la Regione Calabria avrà effettuato con esito positivo la valutazione in presenza di miglioramento delle caratteristiche del prodotto offerto rispetto all'originario.
- 3. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il dispositivo medico offerto in sede di gara.
- 4. Solo a seguito di comunicazione da parte della SUA Calabria dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione/affiancamento, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.
- 5. In caso di contestazione per non rispondenza del materiale fornito dall'Impresa aggiudicataria, l'Impresa sarà tenuta al ritiro e alla sostituzione immediata dello stesso.
- 6. In caso di dissenso fra le parti circa la rispondenza del materiale alle prescrizioni del capitolato, le Aziende Ospedaliere e/o Sanitarie avranno il diritto di fare periziare la merce da un Istituto di fiducia e le spese di tale perizia saranno a carico della parte soccombente.
- 7. Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire alla SUA specifica relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione e le seguenti informazioni generali sul prodotto oggetto della variazione:
 - inquadramento del prodotto proposto in termini di descrizione e funzionamento;
 - scheda tecnica del prodotto proposto;
 - certificazioni CE della classe di appartenenza;
 - ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione.

ARTICOLO 30 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

- 2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa, "Informativa per il Trattamento dei dati personali" allegato alla documentazione di gara.
- 3. La SUA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi delle Aziende sanitarie contraenti.
- 4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa in allegato alla documentazione di gara, come sopra richiamato.
- 5. In ogni caso le Aziende sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla SUA, da parte del Fornitore e/o delle singole Aziende sanitarie, anche per via telematica, dei dati relativi alla rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture e dei servizi e dei consumi.
- 6. Ove in ragione dell'oggetto della presente Convenzione, il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione,



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

- 7. Il Fornitore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
- 8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 31 - DISCIPLINA APPLICABILE

- L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti di gara, dai documenti e dalle normative ivi richiamati e relativi allegati, nonché: dalle disposizioni in vigore per le Aziende Sanitarie; dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- La presente fornitura è, altresì, regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione Quadro e relativi allegati.

ARTICOLO 32 – FORO COMPETENTE

 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

ARTICOLO 33 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

- La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
- 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 34- SPESE AMMINISTRATIVE

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli
Ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA
sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende sanitarie.

ARTICOLO 35 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI INSOLVENZA O IMPEDIMENTO DEL FORNITORE

2. Nei casi previsti dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023 la SUA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle forniture se tecnicamente e economicamente possibile.

ARTICOLO 36 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

- Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie inerenti alla presente Convenzione, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato secondo quanto previsto dall'art. 215 del Codice.
- Qualora la controversia riguardi l'esecuzione di un Ordinativo di Fornitura, il Collegio Consultivo Tecnico è costituito solo laddove l'importo dello stesso Ordinativo sia superiore a 1 milione di euro.

ARTICOLO 37 - DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della

presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:

Regione Calabria SUA – PEC: sua@pec.regione.calabria.it

Fornitore: Mabe S.r.l., - PEC: srlmabe@legalmail.it

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno

dirette a suddetti domicili, mediante Posta certificata.

3. In caso di modifica dell'indirizzo pec le parti si impegnano a comunicarlo

tempestivamente e comunque entro massimo 3 giorni lavorativi.

ARTICOLO 38 - CLAUSOLA FINALE

1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti

che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il

contenuto, altresì dichiarano di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel

loro insieme, qualunque modifica scritta alla presente Convenzione; inoltre, l'eventuale

invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi

di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei

singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende sanitarie contraenti

non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si

riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra

le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi

operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive

ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti

le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione,

salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per la Stazione Unica appaltante (SUA)

Per il Fornitore

Avv. Roberta Porcelli

Dott.ssa Sabrina Monzù



Regione Calabria

Appalto specifico indetto da SUA Calabria per l'affidamento della fornitura di medicazioni generali occorrenti alle AA.SS./A.O.U./A.O. della Regione Calabria nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi per la sanità

ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

La sottoscritta Sabrina Monzù nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratrice Unica del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 7 (Verifiche e controllo quali-quantitativo), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 13 (Corrispettivi, modalità di pagamento e tracciabilità), Articolo 14 (Revisione dei prezzi), Articolo 15 (Rinegoziazione), Articolo 17 (Penali), Articolo 19 (Garanzie), Articolo 20 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile del servizio), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Foro competente), Articolo 38 (Clausola finale).

Il Fornitore Dott.ssa Sabrina Monzù